


CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE
DELLE NUMERAZIONI UTILIZZATE PER LE RACCOLTE FONDI
TELEFONICHE NON PROFIT

(REDATTO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 8
DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA N. 26/08/CIR E S.M.I.)

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals, including some that look like 'M', 'A', and 'S'. There is also a large, loopy signature on the left side of this group.


Gli operatori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY (di seguito, congiuntamente, denominati "Gestori"),

VISTI


- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/136/CE, che ha emendato la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica;
- il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" ("c.c.e."), ed in particolare quanto disposto all'art. 83, comma 2 del c.c.e. in materia di "codici di condotta";
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, recante "Codice del consumo" e s.m.i.;
- l'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" e s.m.i., ed in particolare gli artt. 21 e 30, comma 8 in tema di codice di autoregolamentazione;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07;

CONSIDERATO

1. che la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di numerazioni dedicate ai servizi di raccolta fondi dei Gestori ha raggiunto un elevato livello di conoscenza e di gradimento presso il grande pubblico ed i consumatori;
2. che i Gestori **devolvono integralmente e senza alcuna remunerazione** per gli effettivi costi da questi sostenuti per la concreta realizzazione delle raccolte fondi e per tutte le attività correlate, **le somme donate dai clienti** in occasione delle campagne di raccolta fondi;



3. Il ricavato effettivo delle donazioni - da intendersi ciò che il Gestore effettivamente incassa dal proprio cliente - effettuate sia attraverso SMS sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia - e' interamente devoluto all'Organizzazione Destinataria, previa la sottoscrizione, in via separata con ciascun Gestore, dell'apposito "Mandato con Rappresentanza", ai sensi dell'art. 1704 del Codice Civile;
4. che il numero di richieste di apertura di numerazioni che pervengono ai Gestori che aderiscono al presente Codice da parte delle organizzazioni destinatarie della numerazione - come definite all'art. 1 del presente codice - è in costante aumento;
5. che le raccolte di fondi tramite numerazioni a ciò dedicate, per apportare un vero valore aggiunto alle organizzazioni destinatarie della numerazione che ne fanno richiesta, sono efficaci solamente se supportate da specifiche campagne di comunicazione pianificate su media che riescano a raggiungere un vasto pubblico;
6. che la comunicazione dei media e' determinante per il successo delle campagne di raccolta fondi che si basano sulla più ampia diffusione delle iniziative solidali presso il grande pubblico;
7. che l'ex Agenzia per il terzo settore ha varato specifiche linee guida sulle attività di raccolta fondi e di sollecitazione delle fede pubblica, disponibili sul sito internet
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/ al fine di garantire trasparenza in tutte le fasi del processo di rendicontazione e certezza nella destinazione dei fondi;
8. che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel quadro regolamentare definito dalla Delibera n. 26/08/CIR e s.m.i., sul nuovo Piano di Numerazione Nazionale, ha individuato e normato l'utilizzo delle numerazioni per l'attività di raccolta fondi telefonica solidale ed ha, allo scopo, identificato



arco di numerazione "455xx" come "numerazioni pubbliche a regime speciale", da utilizzarsi per tali finalità senza obbligo di interconnessione;

9. che ai sensi e per gli effetti della normativa in materia la raccolta fondi telefonica tramite numerazione 455XY è esente da IVA per le organizzazioni destinatarie della numerazione (Legge 28 febbraio 2005, n.21: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.124/E - 12 Agosto 2005");
10. che i Gestori pur non essendo obbligati ad aderire alle campagne di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche, di cui all'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, art. 21, lettera e) , sono tenuti ad utilizzare le numerazioni "455xx" qualora decidano di aderirvi, nel rispetto di quanto riportato al punto 9 che precede, valutando le richieste nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, come meglio specificato dall'art.3, tenuto altresì conto del materiale presentato dalle organizzazioni che richiedono la numerazione e della effettiva disponibilità di risorse;
11. che l'art. 30, comma 8 dell'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i, prevede l'adozione di un codice di autoregolamentazione per l'utilizzo di numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

ADOTTANO

il seguente "Codice di Autoregolamentazione" per la gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi



Codice di Autoregolamentazione

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente Codice si intende per:

Gestori: soggetti aderenti al Codice autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire numerazioni 455XY;


Operatore di Rete: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;

Operatore Mobile Virtuale: Operatore sprovvisto di risorse frequenziali che fornisce al pubblico servizi di comunicazioni mobili e personali, in tutto o in parte, tramite infrastrutture di rete di un'altro Operatore, c.d. Operatore Ospitante

Cliente: soggetto fruitore, attuale o potenziale, di servizi offerti dai Gestori;

Codice: il presente Codice di Autoregolamentazione tra i Gestori in materia di gestione delle numerazioni utilizzate per la raccolta fondi

Numerazione/i: numerazione/i 455xx disciplinate dall'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 26/08/CIR e s.m.i come "numerazioni pubbliche a regime speciale", da utilizzarsi senza obbligo di interconnessioni per la raccolta fondi non profit."



Raccolta Fondi Comune: l'iniziativa non profit cui viene assegnata una delle numerazioni individuate al successivo articolo 2, comma 2;

Raccolta Fondi non Comune: l'iniziativa non profit cui viene assegnata una delle numerazioni individuate al successivo articolo 2, comma 5;

Organizzazione destinataria della numerazione: le organizzazioni registrate presso l'apposita anagrafe unica delle Onlus. Sono in ogni caso ammissibili alla numerazione le organizzazioni di volontariato (di cui alla l. 266/91) iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (ai sensi della l. 49/1987) e le cooperative sociali (ai sensi della l. 381/91) iscritte all'albo nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero competente.


Mandato con Rappresentanza: il contratto sottoscritto da ciascun Gestore e dalla Organizzazione Destinataria volto a disciplinare la raccolta fondi;

Anagrafe unica delle ONLUS: anagrafe tenuta presso le Direzioni Regionali delle Entrate;

Articolo 2

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice ha l'obiettivo di disciplinare la raccolta di fondi tramite l'utilizzo di una Numerazione nel rispetto del quadro normativo di fonte primaria e secondaria vigente.



2. I Gestori hanno individuato, in base all'effettiva disponibilità di risorse, le seguenti numerazioni per le Raccolte Fondi Comuni:

- dieci Numerazioni: 45590, 45591, 45592, 45593, 45594, 45595, 45596, 45597, 45598, 45599 del valore di 1 € tramite SMS e di un valore che può variare da un minimo di 2 € ad un massimo di 10 € per chiamate in fonia in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dall'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;

- dieci Numerazioni: 45500, 45501, 45502, 45503, 45504, 45505, 45506, 45507, 45508 e 45509 del valore di 2€ tramite SMS e di un valore che può variare da un minimo di 2 € ad un massimo di 10 € per chiamate in fonia in coerenza con i tetti di prezzo stabiliti dall'Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.;

3. Due numerazioni dedicate alla raccolta fondi tramite sms o chiamate in fonia (45590 e 45500) saranno lasciate sempre libere ed attivabili in tempi brevissimi, riservate ad appelli provenienti da Organizzazioni che richiedono la numerazione per far fronte a calamità naturali o emergenze umanitarie; qualora la richiesta provenga da istituzioni pubbliche questa dovrà essere autorizzata con un apposito provvedimento del Governo per la gestione dei fondi privati raccolti e l'esenzione IVA;

4. Le Numerazioni di cui al precedente comma 2, possono essere utilizzate solo per le iniziative approvate da almeno i 2/3 dei Gestori firmatari del Codice.

5. Le restanti numerazioni dell'arco 455xy utilizzabili per le raccolte fondi non profit potranno essere utilizzate dai Gestori a seconda dell'effettiva disponibilità di risorse di questi ultimi.

que
→
A
MA
SPST

6. Il valore della chiamata e/o dell'SMS verrà comunicato al grande pubblico di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'Organizzazione destinataria della numerazione.

7. Le Numerazioni individuate da AGCOM per le attività di raccolta solidale sono utilizzate senza obbligo di interconnessione.


Articolo 3

(Criteri di assegnazione delle Numerazioni)

1. I Gestori che sottoscrivono il Codice hanno concordato i seguenti criteri che dovranno essere osservati in sede di attribuzione delle Numerazioni:

1. le Numerazioni verranno utilizzate esclusivamente per iniziative nel campo della raccolta fondi per le Organizzazioni destinatarie della numerazione;
2. le Numerazioni non potranno essere utilizzate, di conseguenza, per iniziative diverse dalla raccolta fondi (quali ad es. iniziative di televoto come definite dall'allegato A alla delibera n. 38/11/CONS) così come previsto dal PNN;
3. l'Organizzazione richiedente la numerazione, all'atto della richiesta, dovrà fornire a ciascun Gestore la seguente documentazione:
 - i. Atto Costitutivo;
 - ii. Statuto;
 - iii. Organigramma;
 - iv. 2 anni di Bilancio e Nota Integrativa redatti secondo le linee guida dell'Agenzia del Terzo Settore;
 - v. 1) comunicazione di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS ex art. 11 D. Lgs. 460/97 per le onlus ivi iscritte;

4. il periodo di apertura della Numerazione Comune sarà limitato ad un massimo di 20 giorni e non sarà prorogabile, salvo argomentate motivazioni concordate fra tutti i Gestori aderenti alla specifica iniziativa; per le Raccolte Fondi non Comuni tale requisito sarà stabilito volta per volta dal Gestore tenuto conto delle caratteristiche dell'iniziativa e per il tempo strettamente necessario;
5. In conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 5 dell'allegato A alla delibera AGCom n. 26/08/CIR e s.m.i. , il periodo di "latenza" per la riassegnazione di una Numerazione, tra la fine di una raccolta e l'inizio di quella successiva, è fissato in almeno 15 giorni solari.
6. L'Organizzazione che richiede la numerazione dovrà rispettare i tempi tecnici necessari ai Gestori per le procedure di verifica dei requisiti e di attivazione del servizio, presentando la richiesta di un numero 455XY, completa dei documenti necessari entro il primo giorno del mese precedente a quello in cui si intende fare la raccolta, di fondi; in ogni caso i Gestori definiscono il calendario delle iniziative entro il giorno 15 del mese precedente l'inizio delle medesime; per le Raccolte Fondi non Comuni tale requisito rimane a discrezione del Gestore;
7. volendo far salva la possibilità di accesso a tutte le Organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti, le Organizzazioni destinatarie dei fondi non potranno ottenere una numerazione per più di due iniziative all'anno;
8. non potranno essere assegnate numerazioni per sostenere iniziative promosse da Organizzazioni che siano anche Associazioni Consumeristiche o Partiti Politici e Movimenti di Opinione, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Categoria, nonché per promuovere iniziative a sostegno di persone fisiche.



2. Nel caso di richieste di iniziative che non rispettino anche uno solo dei criteri sopra citati il Gestore non potrà procedere all'assegnazione della Numerazione.

Articolo 4

(Valore del numero 455XY da rete mobile e da rete fissa e trasparenza informativa)

1. Per le Numerazioni la cui assegnazione e' disciplinata dal presente Codice, il valore che il cliente potrà donare tramite ciascun SMS solidale sarà pari ad 1 € o 2 €.


2. Per le stesse Numerazioni, il valore che il cliente potrà donare effettuando una chiamata da rete fissa potrà variare da un minimo di 2 € ad un massimo di 10 €.

3. Il valore della chiamata e/o dell'SMS da ciascun Gestore verrà comunicato di volta in volta per ogni iniziativa da parte dell'Organizzazione destinataria della numerazione, garantendo la massima trasparenza verso l'utente. Tale comunicazione sarà effettuata sia per l'utilizzo di numerazioni "comuni", per le quali è previsto il prezzo come definito dall'art. 2, comma 2, sia per l'utilizzo di numerazioni "non comuni", per le quali il singolo Gestore, nei limiti stabiliti dal piano di numerazione, può scegliere il valore da attribuire allo SMS e alla chiamata in fonia.

4. Al fine di garantire la trasparenza verso i clienti, le informazioni relative alla raccolta fondi, alle modalità di accesso, al suo funzionamento, alla durata ed ai costi verranno rese disponibili sui siti delle Organizzazioni destinatarie delle numerazione e dei Gestori.

Articolo 5

(Impegni dei Gestori nella gestione delle Numerazioni)




1. L'apertura di una Numerazione per la Raccolta Fondi Comune comporta per tutti i Gestori che aderiscono al Codice l'impegno a non concedere per la stessa iniziativa di raccolta fondi, un'altra numerazione, di uguale o diverso valore, riservata alle rispettive clientele. Cio' al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione. In casi del tutto eccezionali e' ammessa la possibilità, per ciascuno dei Gestori sottoscrittori del presente Codice, di aprire, per la stessa iniziativa di raccolta fondi, una seconda Numerazione, purché ne venga data comunicazione agli altri Gestori prima che la Numerazione comune venga attribuita ed a condizione che questi non si oppongano con valide argomentazioni.

2. Il Gestore che apre una propria Numerazione, di uguale o diverso valore rispetto a quello della Numerazione comune, si impegna, di comune accordo con l'Organizzazione destinataria della numerazione, a garantire la piena e concreta visibilità della numerazione comune in tutti i momenti di comunicazione previsti.

3. Il rendiconto delle somme effettivamente incassate sarà effettuato dai singoli Gestori nei tempi e nei modi concordati singolarmente con le Organizzazioni destinatarie della numerazione nel Mandato di Rappresentanza, perché legato a differenti sistemi e procedure aziendali.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A alla Delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. i Gestori aderenti al Codice si impegnano a comunicare disgiuntamente, alla stessa AGCOM ed al Ministero competente nelle modalità richieste, l'apertura di una Numerazione ed il dettaglio dell'iniziativa di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio della prevista raccolta fondi, fatte salve le eccezioni relative alle raccolte fondi caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza di far fronte a calamità naturali o emergenze umanitarie nel cui caso la tempistica sarà "il prima possibile".



Articolo 6

(Adempimenti a carico delle Organizzazioni destinatarie della numerazione)

1. Ai fini implementativi e procedurali interni dei singoli Gestori, una volta assegnata una Numerazione, le Organizzazioni destinatarie della numerazione dovranno contattare singolarmente ciascun Gestore per le procedure di attivazione dei numeri e per la sottoscrizione del Mandato di Rappresentanza.


Sarà cura del Gestore che a nome di tutti comunica l'attribuzione di una Numerazione all'Organizzazione che la richiede, evidenziare che da quel momento in poi termina la fase di operatività condivisa e che l'organizzazione destinataria della numerazione dovrà comunicare direttamente con ciascun Gestore.

2. L'Organizzazione destinataria della numerazione si impegna a dare evidenza in modo chiaro e puntuale dei tempi e delle modalità di utilizzo dei fondi raccolti attraverso il numero 455XY in relazione al progetto, ai sensi di quanto richiamato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31/10/07 e dalle Linee guida per la raccolta fondi pubblicate dall'Agenzia per il terzo settore il 10/05/2010.

Articolo 7

(Adesione di altri Gestori)

1. Tutti gli operatori autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica che intendono utilizzare la decade 455xx per effettuare raccolte fondi non profit devono aderire al presente Codice. La perdita del requisito relativo al titolo autorizzatorio comporta la decadenza dallo status di aderente al Codice e quindi l'impossibilità ad utilizzare la decade 455xx per la raccolta fondi non profit.




2. L'adesione al Codice da parte del Gestore comporta il dovere per quest'ultimo di rispettare gli impegni previsti dal Codice.
3. L'adesione al Codice da parte di altri Gestori potrà avvenire tramite firma dello stesso da parte di un rappresentante legale, previa informativa a tutti gli aderenti e al Comitato di Garanzia.
4. Il recesso dal Codice avviene tramite comunicazione da parte di un rappresentante legale ai Gestori e al Comitato di Garanzia.

Articolo 8

(Comitato di Garanzia e tenuta del Codice)

1. Gli aderenti al Codice costituiscono entro 30 giorni dalla sua adozione un Comitato di Garanzia, il quale, non oltre 90 giorni dalla sua formazione, si dota di un Regolamento di funzionamento.
2. Il Comitato di Garanzia ha il compito di curare il rispetto del Codice, di verificarne l'osservanza da parte degli Aderenti e di coordinare le attività di aggiornamento e di revisione che si rendessero necessarie, anche in base all'evoluzione regolamentare e tecnologica.
3. Il Comitato di Garanzia è composto da massimo due rappresentanti per ciascuno dei Gestori aderenti al Codice e da due rappresentanti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Eventuali violazioni del presente Codice saranno sottoposte all'attenzione del Comitato, il quale adotterà i provvedimenti più opportuni in relazione ai casi sottoposti alla sua valutazione.
5. Il Comitato mantiene la lista aggiornata degli Operatori aderenti al Codice.




I Gestori si impegnano a pubblicare il presente Codice nei loro siti internet.

Il presente codice si applica a tutte le richieste di apertura di una numerazione 455XY pervenute a partire da settembre 2012.

Letto, confermato e sottoscritto da:


COOP Italia



Fastweb




H3G-3 Italia



Noverca



POSTE Mobile





Telecom Italia/TIM

Andrea Bernini

TeleTu

Andrea Bernini

Tiscali

Andrea Bernini

TWT

Andrea Bernini

Vodafone Italia

Andrea Bernini

WIND/Infostrada

Andrea Bernini

Roma, 23 luglio 2012

Handwritten notes and signatures:
or
KAA
ST